



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

Legge regionale 8 luglio 2015 - n. 19

Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) 2

Legge regionale 8 luglio 2015 - n. 20

Legge di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale ed economico 11

Regolamento regionale 7 luglio 2015 - n. 5

Regolamento regionale relativo alle modalità organizzative dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza istituito ai sensi della legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 17

Supplemento n. 28 - Venerdì 10 luglio 2015

Legge regionale 8 luglio 2015 - n. 19
Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca prime disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni conferite alle province, in attuazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dell'accordo sancito nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della stessa legge. Tali disposizioni sono ispirate ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, efficacia, continuità e omogeneità nello svolgimento delle funzioni assegnate, nonché al riconoscimento della specificità dei territori montani in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto d'autonomia della Lombardia.

Art. 2
(Funzioni confermate in capo alle province e funzioni trasferite alla Regione)

1. Restano confermate in capo alle province, anche al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 56/2014, le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, di cui all'allegato A, che sono trasferite alla Regione.

2. Sono parimenti trasferite alla Regione, ai sensi del comma 1, le funzioni già conferite alle province alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di ambiente ed energia, limitatamente agli ambiti delle concessioni idriche, delle dighe, della destinazione transfrontaliera di rifiuti e delle risorse geotermiche, di cui all'allegato A.

3. Non si applicano alla provincia di Sondrio le disposizioni di cui al comma 2 relative alle funzioni nell'ambito delle concessioni idriche, di cui all'allegato A.

4. La Regione, nell'esercizio diretto delle funzioni di cui all'allegato A, anche per il tramite delle sedi territoriali regionali e con l'ausilio del personale proveniente dalle province, assicura la continuità e la diffusione sul territorio dei servizi rivolti al cittadino e alle imprese.

5. La Regione, con esclusione della provincia di Sondrio e della Città metropolitana di Milano, oltre alle funzioni di cui all'allegato A, al fine di garantire una efficace gestione del patrimonio ittico e faunistico, esercita anche le funzioni concernenti la vigilanza e il controllo dell'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria, nonché le attività di prevenzione e repressione del braccaggio, previste dalle norme nazionali e regionali. Dette funzioni sono esercitate tramite idoneo personale, transitante anche dai corpi di polizia provinciale o servizi assimilati già afferenti ai servizi caccia e pesca provinciali, previo accordo con le amministrazioni di provenienza, da dislocarsi sul territorio sulla base dell'organizzazione degli uffici regionali. Con il personale di cui al periodo precedente può essere altresì assicurata la vigilanza nelle acque interne, sul demanio lacuale e fluviale, sulla navigazione lacuale, fluviale e sulle idrovie collegate.

Art. 3
(Disposizioni relative alle funzioni della Città metropolitana)

1. La Regione conferisce alla Città metropolitana di Milano funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 56/2014, intese a valorizzare il ruolo di tale livello istituzionale, con apposita legge regionale.

2. Nelle more del conferimento di cui al comma 1, la Città metropolitana di Milano esercita le funzioni già conferite alla Pro-

vincia di Milano, incluse quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A.

Art. 4
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 6/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) è sostituito dal seguente:

«1. Il territorio della Regione è suddiviso, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in sei bacini territoriali ottimali e omogenei, corrispondenti ai confini amministrativi delle seguenti province e della Città metropolitana di Milano:

- Bergamo;
- Brescia;
- Como, Lecco e Varese;
- Cremona e Mantova;
- Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;
- Sondrio.»

2. All'articolo 60 della l.r. 6/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti locali ricadenti in ciascuno dei bacini di cui alle lettere c) e f) del comma 1 dell'articolo 7 provvedono all'adozione e all'approvazione definitiva dello statuto della rispettiva Agenzia entro il termine massimo di quattro mesi dall'entrata in vigore della legge recante "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Gli enti locali e le Agenzie per il trasporto pubblico locale adottano gli atti necessari per la piena operatività delle medesime Agenzie, procedendo alla nomina degli organi previsti dal comma 6 dell'articolo 7 e approvando gli atti regolamentari fondamentali previsti dallo statuto, ivi inclusa l'approvazione del bilancio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge recante "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".»;

c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono all'approvazione dei programmi di bacino del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge recante "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".».

4. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono all'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, entro ventuno mesi dall'entrata in vigore della legge recante "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nel caso di mancato adempimento a quanto stabilito dai commi 1, 1 bis, 3, 4 e 5, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, applica agli enti locali e alle Agenzie la sospensione, nella misura del 10 per cento, dei trasferimenti mensili regionali erogati a titolo di contributo a valere sui corrispettivi di ciascun contratto di servizio vigente o dell'atto di affidamento ancora in corso,

ad esclusione delle risorse erogate ai sensi dell'articolo 67, comma 13 quater; tale sospensione opera, su base mensile, sino all'avvenuto adempimento. Gli enti locali e le Agenzie cui è stata applicata la misura della sospensione dei trasferimenti possono assicurare il mantenimento del livello dei servizi oggetto dei contratti e degli atti di affidamento con oneri a carico del proprio bilancio o procedere alla razionalizzazione dei servizi stessi. La Giunta regionale si riserva di dare comunicazione alla competente sezione della Corte dei Conti dei provvedimenti adottati di sospensione dei trasferimenti. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 61 della presente legge e dall'articolo 1, comma 609, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" in merito agli interventi sostitutivi.»;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Dalla data di approvazione del bilancio, le Agenzie subentrano nella titolarità dei contratti di servizio sottoscritti dagli enti locali per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché degli atti di affidamento in essere alla medesima data. Alle Agenzie costituite e operative ai sensi del comma 1 bis, nelle more della completa attuazione di quanto disposto dall'articolo 17, sono trasferite le risorse per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, erogate a titolo di contributo a valere sui corrispettivi di ciascun contratto di servizio vigente o dell'atto di affidamento ancora in corso, le risorse erogate ai sensi dell'articolo 67, comma 13 quater, nonché quelle per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico. All'Agenzia del bacino della Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia spettano le risorse di cui al presente comma erogate alla Città metropolitana di Milano, alle province di Monza e Brianza, Lodi e Pavia e ai comuni capoluogo di Milano, Monza, Lodi e Pavia.»

Art. 5

(Riconoscimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 56/2014, della specificità della Provincia di Sondrio quale provincia con territorio interamente montano)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 56/2014 e dell'articolo 4, comma 3, dello Statuto d'autonomia della Lombardia, riconosce la specificità della Provincia di Sondrio in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche e idrografiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali.

2. Restano confermate in capo alla Provincia di Sondrio le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A.

3. La Regione riconosce alla Provincia di Sondrio forme particolari di autonomia nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, secondo periodo, della legge 56/2014.

4. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Regione conferisce alla Provincia di Sondrio funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali di cui all'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 56/2014; in particolare conferisce le funzioni:

- a) di approvazione del piano provinciale delle cave di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
- b) di concessione o di autorizzazione riferite alle grandi derivazioni d'acqua pubblica ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), compresa l'applicazione delle procedure previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico di cui all'articolo 53 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche); l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente lettera è effettuato d'intesa con la Regione;
- c) di partecipazione nella definizione e programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione, di cui alla legge

regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).

5. Le leggi regionali di settore prevedono disposizioni particolari, in ragione della specificità della Provincia di Sondrio, nei seguenti ambiti di materia:

- a) governo del territorio;
- b) risorse energetiche;
- c) miniere, acque minerali e termali, torbiere;
- d) viabilità e trasporti;
- e) foreste, caccia e pesca, agricoltura e alpicoltura;
- f) sostegno e promozione delle attività economiche;
- g) valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali;
- h) istruzione e formazione professionale;
- i) usi civici;
- j) turismo e industria alberghiera;
- k) aree sciabili attrezzate e professioni sportive inerenti alla montagna.

6. Ferme restando le competenze delle comunità montane delle altre province lombarde, con una o più intese stipulate, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra la Regione, la Provincia di Sondrio, le comunità montane comprese nel territorio della stessa provincia e i consorzi B.I.M. dell'Adda sopra-lacuale e dello Spol, sono individuate le funzioni, già conferite dalla Regione alle comunità montane interessate, da trasferire alla Provincia di Sondrio. Le intese regolano i rapporti tra la Provincia di Sondrio e le comunità montane comprese nel territorio della stessa provincia anche in riferimento alla ricollocazione del personale prioritariamente impegnato sulle funzioni, conferite dalla Regione alle comunità montane interessate, da trasferire ai sensi del primo periodo.

7. L'effettivo avvio dell'esercizio, da parte della Provincia di Sondrio, delle funzioni di cui al comma 6 decorre dalla data indicata nel provvedimento legislativo di cui all'articolo 9, comma 6, secondo periodo, e comunque non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Il Presidente della Provincia di Sondrio è componente di diritto, dalla data di cui al comma 7, del Comitato per la montagna di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani).

9. La Regione garantisce, per quanto di competenza, la partecipazione della Provincia di Sondrio agli organismi di indirizzo e coordinamento interessanti le iniziative transfrontaliere promosse dalla Commissione europea, incluso il programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Svizzera. La Regione garantisce, altresì, per quanto di competenza, la partecipazione della Provincia di Sondrio alla strategia macro-regionale per la Regione Alpina (EUSALP). La Regione supporta, previa intesa, la Provincia di Sondrio nella cura:

- a) delle relazioni istituzionali con le altre province, con la Provincia Autonoma di Trento e di Bolzano, con regioni diverse dalla Lombardia, incluse quelle a statuto speciale, nonché nella stipula di accordi e di convenzioni con i medesimi enti;
- b) delle attività di mero rilievo internazionale riguardanti enti territoriali di altri Stati confinanti con la Provincia di Sondrio.

10. E' costituito, senza oneri a carico della finanza pubblica, un comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio, composto da tre rappresentanti della Regione e da tre rappresentanti della provincia stessa. Il comitato svolge funzioni consultive, di raccordo e di concertazione ai fini del conseguimento delle forme particolari di autonomia di cui al comma 3. Le modalità di funzionamento del comitato sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

11. E' obbligatoria l'acquisizione del parere del comitato di cui al comma 10 in relazione ai progetti di legge e alle proposte regolamentari con effetto diretto sul territorio o sulla popolazione della Provincia di Sondrio e nei casi previsti da specifiche disposizioni normative regionali.

12. Il Presidente della Provincia di Sondrio partecipa, su invito del Presidente della Regione e senza oneri a carico del bilancio regionale, alle sedute della Giunta regionale in cui si trattano atti di interesse della stessa provincia. Le modalità di tale partecipazione sono definite dal regolamento di funzionamento delle sedute della Giunta regionale.

**Art. 6
(Disposizioni per il territorio montano.
Modifiche all'art. 2 della l.r. 25/2007)**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. Per il territorio montano lombardo sono stabiliti indici premiali parametrati sulla base delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e delle condizioni di svantaggio strutturale derivanti dalla bassa densità di popolazione, dall'indice di dispersione territoriale e dagli altri concorrenti fattori di disagio socio-demografico. Gli indici premiali sono applicabili nella concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari alle persone fisiche, ai titolari di attività economiche, alle associazioni e società sportive dilettantistiche e alle associazioni di volontariato operanti nei comuni montani.

3 ter. In ambito di programmazione sociosanitaria i parametri di cui al comma 3 bis, applicati sulla quota pro capite ponderata per classi di età, regolano i finanziamenti, i trasferimenti di quote, gli indici dei costi e dei fabbisogni standard di competenza della Regione. Tale parametrizzazione è applicata, in particolare, nei piani di riparto relativi ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e ai livelli essenziali di assistenza sociale (LEAS).

3 quater. La Giunta regionale stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge recante "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", i criteri e le modalità per l'individuazione e l'applicazione degli indici premiali di cui al comma 3 bis.».

**Art. 7
(Tavoli istituzionali di confronto sugli ambiti territoriali ottimali e omogenei e per la promozione della specificità dei territori montani)**

1. È istituito, per ogni provincia, un tavolo istituzionale di confronto, al fine di indicare, in via sperimentale e in accordo con la Regione, le zone omogenee eventualmente individuate dagli statuti provinciali quali ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni ricompresi negli stessi ambiti, di specifiche funzioni e servizi comunali. Il tavolo può altresì considerare, in via sperimentale, le zone omogenee quali ambiti territoriali ottimali per l'esercizio di specifiche funzioni, conferite o confermate dalla Regione alle province, con il concorso di comuni, forme associative intercomunali o comunità montane. Con convenzione tra gli enti interessati e la Regione sono disciplinate le modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma, nell'ambito delle zone omogenee, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Fatte salve le funzioni del comitato paritetico costituito, ai sensi dell'articolo 5, per la specificità della Provincia di Sondrio, i tavoli istituzionali di confronto, di cui al comma 1, istituiti nelle altre province che comprendono territori montani, formulano proposte per l'applicazione ai rispettivi territori montani, in via sperimentale e comunque in accordo con la Regione, delle disposizioni che prevedono il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 56/2014, della specificità della Provincia di Sondrio.

3. Ai tavoli di cui al comma 1 partecipano i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti interessati, secondo modalità determinate con deliberazione della Giunta regionale. Ai tavoli possono partecipare, previa intesa, anche i rappresentanti degli organi statali competenti.

4. La Giunta regionale determina, altresì, le modalità di funzionamento dei tavoli di cui al comma 1, fermo restando che dall'istituzione degli stessi non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 8
(Misure straordinarie per la
continuità aziendale di ASAM s.p.a.)**

1. La Giunta regionale, al fine di consentire la continuità aziendale di ASAM s.p.a., è autorizzata al rilascio di una comfort letter e alla concessione di una anticipazione finanziaria, per un valore massimo complessivo di 20 milioni di euro. L'attivazione dell'anticipazione riduce di pari importo il valore della comfort letter rilasciata.

2. La comfort letter, valida sino al 31 dicembre 2016, è rilasciata per la copertura degli impegni che ASAM ha assunto per il servizio del debito in caso di persistente incapacità dell'azienda a far fronte alle proprie obbligazioni, non costituisce indebitamento regionale e trova adeguata copertura per 15,5 milioni di euro nei fondi in essere presso Finlombarda s.p.a., da riprogrammare ai sensi dell'articolo 27 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), e per 4,5 milioni di euro nelle risorse stanziata alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri Fondi» - Titolo 1 «Spese correnti» nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015.

3. L'anticipazione finanziaria, da restituire entro il 31 dicembre 2016, è concessa per la copertura degli oneri derivanti dalla gestione della società, ivi compreso il servizio del debito. Al Titolo 5 «Entrate da riduzione di attività finanziarie» - Tipologia 200 «Riscossione crediti» e alla missione 1 «Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione», programma 03 «Gestione economica, finanziaria programmazione e provveditorato» del bilancio 2016/2018 saranno allocate, ai fini della copertura finanziaria, le risorse necessarie rispetto ai fondi disponibili presso Finlombarda s.p.a..

4. Con successivo provvedimento la Giunta regionale provvede alla definizione delle specifiche tecniche dell'anticipazione finanziaria e della comfort letter.

**Art. 9
(Disposizioni transitorie e finali)**

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della legge 56/2014, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 5, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di trasferimento.

2. Con particolare riferimento allo svolgimento delle funzioni trasferite in capo alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il personale a tempo indeterminato che alla data dell'8 aprile 2014 prestava servizio nei settori agricoltura, foreste, caccia e pesca delle province lombarde, ad esclusione della provincia di Sondrio e della Città metropolitana, e che risulti in servizio presso le medesime province alla data di entrata in vigore della presente legge, confluisce in un apposito elenco della dotazione organica regionale. Al fine di garantire l'adeguato svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, sulla base di appositi accordi tra le amministrazioni interessate, è possibile altresì trasferire il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nei settori agricoltura, foreste, caccia e pesca delle province lombarde, nei limiti dell'equivalente finanziario in termini di spesa riferito alla dotazione organica in essere alla data dell'8 aprile 2014.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica con riferimento al trattamento fondamentale e accessorio, nei limiti delle disposizioni vigenti, e continua a operare, nelle more dell'approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1 e del riassetto organizzativo e funzionale di cui al comma 4, nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio.

4. La Regione, al fine di ottimizzare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 e di garantire la piena continuità e qualità dei servizi erogati, provvede, con deliberazione della Giunta regionale, all'organizzazione dei propri uffici territoriali e degli enti di cui all'art. 48 dello Statuto, nonché alla disciplina degli istituti giuridici ed economici non fondamentali.

5. Le province cessano di esercitare le funzioni di cui all'allegato A alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione, determinato dai provvedimenti di cui al comma 1. Nelle more la Giunta regionale provvede con propri atti ad assicurare le risorse finanziarie necessarie al finanziamento, parametrando ai mesi di effettivo svolgimento delle funzioni.

6. La Regione cessa di esercitare le funzioni conferite alla Provincia di Sondrio ai sensi dell'articolo 5, alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della medesima provincia, determinato con il provvedimento di cui al comma 1. Le comunità montane comprese nel territorio della Provincia di Sondrio cessano di esercitare le funzioni di cui all'articolo 5, comma 6, alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della medesima provincia, determinato con successivo provvedimento legislativo.

7. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo, l'Osservatorio regionale costituito con deliberazione della Giunta regionale 19 settembre 2014, n. 2386, in attuazione dell'accordo sancito nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, continua a svolgere i suoi compiti.

8. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale apposite proposte di legge ai fini dell'adeguamento delle discipline di settore relative alle funzioni oggetto di riallocazione.

Art. 10 (Norma finanziaria)

1. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni trasferite alla Regione, di cui all'allegato A, a decorrere dalla data di cui all'articolo 9, comma 5, cessano i trasferimenti sinora erogati alle province dalla Regione stessa.

2. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni rimaste in capo alle province, di cui all'articolo 2, si provvede con le seguenti modalità:

a) per l'anno 2015 la Regione corrisponde alle province e alla Città metropolitana di Milano un finanziamento di 195.000.000,00 euro, comprensivo delle risorse finalizzate al finanziamento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, di cui si fa fronte rispettivamente:

per 7.900.000,00 euro tramite riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 7 «Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile» e corrispondente aumento della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - Titolo 1 «Spese correnti»;

per 4.545.846,00 euro tramite riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 3 «Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato» - Titolo 1 «Spese correnti» e corrispondente aumento della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - Titolo 1 «Spese correnti»;

per 182.554.154,00 euro con le risorse allocate nel bilancio regionale 2015-2017 alle seguenti missioni e programmi:

missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria»;

missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio»;

missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 02 «Trasporto pubblico locale»;

missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri Fondi» - Fondo speciale per oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione del DELRIO;

b) per gli esercizi 2016 e 2017 l'importo del finanziamento corrisposto alle province e alla Città metropolitana di Milano, in ragione delle funzioni ad esse attribuite o confermate all'esito del riordino, è determinato in 195.000.000,00 euro, di cui si fa fronte rispettivamente:

- per 11.445.846,00 euro tramite riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 3 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato» e corrispondente aumento della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - Titolo 1 «Spese correnti»;

- per 183.554.154,00 euro con le risorse allocate nel bilancio regionale 2015-2017 alle seguenti missioni e programmi:

- missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria»;

- missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio»;

- missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 02 «Trasporto pubblico locale»;

- missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri Fondi» - Fondo speciale per oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione del DELRIO.

3. Nelle more dell'effettivo completamento del processo di riordino di cui all'articolo 9, comma 5, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, di cui all'allegato A, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 si farà fronte con le risorse quantificate in 15 milioni di euro, allocate al «Fondo speciale per oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione del DELRIO», di cui alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri Fondi» - Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2015-2017.

4. Ai trasferimenti destinati allo svolgimento delle funzioni da parte della Provincia di Sondrio, ai sensi dell'articolo 5, si fa fronte con le risorse allocate nel bilancio regionale 2015-2017 alla missione 17 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», programma 02 «Fonti energetiche» Titoli 1 «Spese correnti» e 2 «Spese in conto capitale».

5. Le risorse già destinate alle comunità montane della Provincia di Sondrio ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 25/2007, dell'articolo 13 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) e delle leggi regionali di settore che prevedono conferimenti di funzioni e risorse alle stesse comunità montane sono trasferite alla provincia stessa, in ragione delle funzioni ad essa spettanti, a seguito della sottoscrizione dell'intesa o delle intese di cui all'articolo 5, comma 6, a decorrere dalla data di cui all'articolo 5, comma 7.

6. A decorrere dal 2016 i proventi di cui all'articolo 53 bis, comma 5, terzo periodo, della l.r. 26/2003, previsti per la prosecuzione temporanea delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, sono trasferiti alla Provincia di Sondrio nella misura del 100 per cento; la provincia ne definisce la destinazione nell'intesa di cui all'articolo 5, comma 6.

7. Il comma 3 sexies dell'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale), è sostituito dal seguente:

«3 sexies. A decorrere dal 2016 l'intero importo disponibile derivante dall'incremento dei canoni disposto dal comma 3 ter rispetto ai livelli previgenti è destinato annualmente alla Provincia di Sondrio.»

8. Al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2008), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

9. Per l'anno 2015 i proventi riversati alla Provincia di Sondrio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della l.r. 33/2007, come modificato dal comma 8, possono essere utilizzati per spese correnti fino al 100 per cento del loro ammontare.

10. Per le annualità successive al 2015 sono definite, con provvedimento legislativo, modalità e misure di compartecipazione della Provincia di Sondrio agli introiti derivanti dalle imposte e tasse riscosse sul territorio, con particolare riferimento alla tassa automobilistica regionale di proprietà, al fine del finanziamento delle funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali previste dall'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 56/2014.

Art. 11 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 8 luglio 2015

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/737 del 30 giugno 2015)

FUNZIONI RIALLOCATE IN CAPO ALLA REGIONE

FUNZIONE	NORME DI RIFERIMENTO
CACCIA E PESCA	
funzioni amministrative concernenti la caccia, la pesca e gestione delle relative autorizzazioni e la gestione delle autorizzazioni	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. a)
funzioni amministrative relative alla tutela del patrimonio ittico e all'esercizio della pesca nelle acque della Regione, comprese quelle concernenti la pesca nelle acque di bonifica e nei corpi idrici all'interno delle aree regionali protette.	l.r. 31/2008, art. 132
funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca e relativa ricognizione	l.r. 31/2008, art. 133
rilascio a soggetti pubblici o privati, singoli o associati, di concessioni a scopo di piscicoltura o acquacoltura e altre attività ittiogeniche	l.r. 31/2008, art. 134
costituzione di consulte provinciali della pesca	l.r. 31/2008, art. 135, comma 10
classificazione delle acque di tipo A, B e C	l.r. 31/2008, art. 137, commi 7 e 8
funzioni in materia di pianificazione ittica a livello provinciale	l.r. 31/2008, art. 138
funzioni inerenti alla tutela della fauna ittica	l.r. 31/2008, art. 139
approvazione del programma per i ripopolamenti ittici	l.r. 31/2008, art. 140
funzioni inerenti alla tutela della fauna ittica in caso di derivazioni di acqua in concessione e interventi sui corpi idrici	l.r. 31/2008, art. 141
aiuti alla pesca professionale	l.r. 31/2008, art. 142
aiuti alla pesca dilettantistica	l.r. 31/2008, art. 143
rilascio delle licenze di pesca	l.r. 31/2008, art. 144
previsioni di ulteriori divieti rispetto a quelli di cui all'art. 146, comma 1	l.r. 31/2008, art. 146, 147 e 148
gestione del prelievo dei richiami vivi	l.r. 26/1993, art. 7
attività di coordinamento relativa al censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio	l.r. 26/1993, art. 8
predisposizione di piani faunistico-venatori articolati per comprensori omogenei, con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali	l.r. 26/1993, art. 14, comma 1
predisposizione di piani di miglioramento ambientale e di piani di immissione di fauna selvatica	l.r. 26/1993, art. 15, comma 1
istituzione della consulta faunistico-venatoria provinciale	l.r. 26/1993, art. 16
istituzione e revoca di oasi di protezione	l.r. 26/1993, art. 17, comma 2
gestione delle oasi di protezione	l.r. 26/1993, art. 17, comma 3
autorizzazione di catture nelle oasi e zone di protezione	l.r. 26/1993, art. 17, comma 4
piani di abbattimento di specie la cui elevata densità non sia sostenibile dall'ambiente	l.r. 26/1993, art. 17, comma 5
istituzione di zone di ripopolamento e cattura	l.r. 26/1993, art. 18, comma 1
gestione delle zone di ripopolamento e cattura	l.r. 26/1993, art. 18, comma 4
autorizzazione alla costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale	l.r. 26/1993, art. 19, comma 2
funzioni amministrative relative all'istituzione e gestione di zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani	l.r. 26/1993, art. 21
rilascio del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria	l.r. 26/1993, art. 22
rilascio del permesso per l'addestramento e l'allenamento dei falchi	l.r. 26/1993, art. 23
determinazione del numero massimo di capi fauna stanziale prelevabili sulla base di censimenti	l.r. 26/1993, art. 24
rilascio dell'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso	l.r. 26/1993, art. 25
funzioni amministrative relative all'inanellamento dei richiami vivi	l.r. 26/1993, art. 26
funzioni relative alla caccia nella zona alpi e appenninica	l.r. 26/1993, art. 27
ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali e in comprensori alpini di caccia omogenei	l.r. 26/1993, art. 28

FUNZIONE	NORME DI RIFERIMENTO
nomine e controlli dei comitati di gestione degli ATC e CAC	l.r. 26/1993 art. 31
funzioni amministrative relative ai criteri e alle modalità di iscrizione agli ambiti territoriali e ai comprensori alpini di caccia	l.r. 26/1993 art. 33
funzioni relative al coordinamento della gestione programmata della caccia	l.r. 26/1993 art. 34
funzioni amministrative relative alle limitazioni dell'esercizio dell'attività venatoria sui fondi agricoli	l.r. 26/1993 art. 37
funzioni amministrative relative alle autorizzazioni delle aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie - funzioni relative all'attività di allevamento di fauna selvatica	l.r. 26/1993 art. 38 e art. 39
predisposizione dei piani di abbattimento di forme domestiche di specie selvatiche e di forme inselvatichite di specie domestiche, escluse le funzioni di attuazione dei piani medesimi	l.r. 26/1993 art. 41
funzioni relative all'attività di cattura e ripopolamento	l.r. 26/1993 art. 42, comma 1
formulazione proposte di individuazione dei valichi montani sui quali la caccia è vietata	l.r. 26/1993 art. 43 comma 3
funzioni amministrative relative all'osservanza dei divieti - nomina della commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio e definizione delle modalità di svolgimento degli esami	l.r. 26/1993 art. 43 e art. 44
funzioni amministrative relative all'erogazione di indennizzi dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita nell'esercizio dell'attività venatoria	l.r. 26/1993 art. 47
funzioni amministrative in materia di tassidermia	l.r. 42/1986
funzioni amministrative di competenza provinciale relative a specie cacciabili, periodo di attività venatoria e attività di addestramento cani	l.r. 17/2004
AGRICOLTURA E FORESTE	
funzioni amministrative concernenti interventi a sostegno dell'agricoltura in aree montane, per quanto non di competenza delle comunità montane	l.r. 31/2008, art. 24, comma 4 e 5
funzioni concernenti la programmazione degli interventi in agricoltura	l.r. 31/2008, art. 3
funzioni amministrative relative alla realizzazione di percorsi eno-gastronomici	l.r. 31/2008, art. 12
miglioramento e sviluppo delle produzioni animali e vegetali di rilevante interesse locale, per quanto non di competenza delle comunità montane	l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. a)
sistemazioni idraulico-agrario-forestali e manutenzioni di piccola entità delle aree boscate, per quanto non di competenza delle comunità montane	l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. b)
funzioni amministrative concernenti gli interventi in materia di forestazione, silvicoltura e arboricoltura, compresi l'assistentamento e la pianificazione dei beni silvo-pastorali, per quanto non di competenza delle comunità montane	l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. c)
funzioni amministrative concernenti il vincolo idrogeologico, fatte salve le competenze poste in capo ai comuni ai sensi della vigente normativa e per quanto non di competenza delle comunità montane e degli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali	l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. d)
interventi per la realizzazione e il ripristino della manutenzione delle infrastrutture al servizio delle attività agro-silvo-pastorali, per quanto non di competenza delle comunità montane	l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. e)
attuazione dei lavori di pronto intervento, per quanto non di competenza delle comunità montane	l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. f)
erogazione dell'indennità compensativa, per quanto non di competenza delle comunità montane	l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. g)
contributi per l'acquisto di macchine per la meccanizzazione forestale, per quanto non di competenza delle comunità montane	l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. h)
contributi per l'abbandono produttivo dei terreni coltivati e incentivi per il rimboschimento, per quanto non di competenza delle comunità montane	l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. i)
funzioni inerenti alla programmazione e pianificazione forestale - funzioni inerenti ai consorzi forestali - funzioni relative al fondo aree verdi	l.r. 31/2008, art. 47 e art. 56 - l.r. 12/2005, art. 43
funzioni amministrative relative al settore silvo-pastorale secondo principi di semplificazione, sussidiarietà e decentramento	l.r. 31/2008, art. 41, comma 1
approvazione dei piani di indirizzo forestale	l.r. 31/2008, art. 41, comma 2, e art. 47, comma 4
rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione del bosco	l.r. 31/2008, art. 41, comma 3
autorizzazioni alla trasformazione d'uso del suolo	l.r. 31/2008, - art. 44, comma 4
predisposizione, nell'ambito degli strumenti di programmazione, di linee guida di politica e programmazione forestale; predisposizione, per i territori di competenza, sentiti i comuni interessati, dei piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali	l.r. 31/2008, art. 47, commi 1 e 2
approvazione, per quanto non di competenza degli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali e delle comunità montane, dei piani di assistentamento forestale	l.r. 31/2008, art. 47, comma 6

Supplemento n. 28 - Venerdì 10 luglio 2015

FUNZIONE	NORME DI RIFERIMENTO
promozione e incentivazione dell'assistenza tecnica specializzata a favore dei proprietari, dei titolari di altri diritti reali di godimento, dei possessori di boschi, pubblici e privati, e delle imprese boschive, singole o associate ai fini della gestione corretta e sostenibile delle formazioni boscate	l.r. 31/2008, art. 49, comma 4
promozione della realizzazione di nuovi boschi	l.r. 31/2008, art. 55, comma 3
gestione dei fondi per il finanziamento dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali riconosciuti con provvedimento regionale, nonché per la copertura delle spese di avviamento dei consorzi forestali stessi	l.r. 31/2008, art. 56, comma 6
predisposizione dei piani di viabilità agro-silvo-pastorale, per quanto non di competenza delle comunità montane e degli enti gestori dei parchi regionali	l.r. 31/2008, art. 59, comma 2
coordinamento, vigilanza e controllo sugli enti, aziende, consorzi e organizzazioni locali operanti in materia di agricoltura e foreste	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. b)
funzioni concernenti le attività agrituristiche e le produzioni biologiche	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. c) e art. 9
accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. d)
funzioni relative a commissioni e comitati provinciali previsti da norma statali e regionali	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. e)
rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. f)
attività di assistenza tecnica, di informazione e di divulgazione di livello provinciale, nonché di formazione professionale, ad esclusione della formazione dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. g)
svolgimento dei servizi riguardanti il prelievo e l'uso dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura, compreso il conferimento della qualifica di utente di motori agricoli (UMA)	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. h)
azioni di interesse locale per la promozione agroalimentare, anche relative alle produzioni biologiche e tradizionali	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. i)
produzioni biologiche, compresa la concessione delle deroghe previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di produzioni biologiche	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. i bis)
formazione, arrotondamento e consolidamento della proprietà coltivatrice	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. k)
azioni di dimensione provinciale finalizzate allo sviluppo delle certificazioni volontarie e al sostegno delle richieste di riconoscimento delle produzioni ai sensi delle normative comunitarie	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. l)
competenze in materia di usi civici	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. m)
miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, compreso il finanziamento dei piani per lo sviluppo aziendale, per la fase di produzione e di trasformazione aziendale	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. n)
contributi per l'acquisto di macchine innovative e di macchine sostitutive per rottamazione	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. o)
contributi in conto interessi sui prestiti di conduzione per le aziende agricole	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. p)
istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi, integrazioni di reddito previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché interventi di mercato	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. q)
rilevazione e controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e attuazione dei programmi provinciali d'intervento relativi all'educazione alimentare e alle politiche nutrizionali, comprese quelle biologiche	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. r)
gestione del sistema informativo agricolo e forestale di livello provinciale e rilevazioni statistiche agricole previste dal programma statistico nazionale e dagli analoghi programmi regionali, in raccordo con i sistemi informativi attivati presso le CCIAA	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. s)
istruttoria, accertamento e controlli per la gestione delle quote di produzione	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. t)
controllo sulle attività svolte dal servizio di assistenza tecnica agli allevamenti (SATA), vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali nonché gli adempimenti derivanti dall'applicazione delle norme inerenti alla riproduzione animale	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. u)
attività istruttorie e gestione degli interventi conseguenti alle avversità atmosferiche e alle calamità naturali, a sostegno delle colture e delle strutture aziendali, nonché delle infrastrutture rurali a livello provinciale	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. v)
tutte le funzioni amministrative già attribuite da leggi statali agli ex ispettorati agricoli provinciali	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. z)
istruttoria per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi regionali dei vigneti a denominazione d'origine (DO) e negli elenchi regionali delle vigne a indicazione geografica tipica (IGT) e relativo controllo.	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. aa)
istruttoria per l'iscrizione delle fattorie didattiche nell'elenco di cui all'art. 8 ter e il controllo sul permanere dei requisiti d'iscrizione	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. aa bis)
istruttoria per l'iscrizione delle fattorie sociali nell'elenco di cui all'art. 8 bis e il controllo sul permanere dei requisiti d'iscrizione	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. aa ter)

FUNZIONE	NORME DI RIFERIMENTO
controllo dei requisiti d'iscrizione delle imprese agromeccaniche nell'albo di cui all'art. 13 bis	l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. aa quater)
rilascio del tesserino regionale per la raccolta dei funghi	l.r. 31/2008, art. 97
promozione dell'organizzazione e dello svolgimento di corsi e di iniziative culturali, scientifiche e di prevenzione collegati alla raccolta dei funghi	l.r. 31/2008, art. 103
rilascio e vidimazione dei tesserini di raccolta dei tartufi e prove d'esame - elaborazione delle proposte per i calendari regionali e per le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene	l.r. 31/2008, art. 115, comma 1, lett. a) e b)
organizzazione dei corsi per i raccoglitori di tartufi, istruttoria per il riconoscimento delle tartufige controllate e coltivate e redazione dei programmi di recupero e miglioramento ambientale	l.r. 31/2008, art. 115, comma 1, lett. c)
elaborazione di proposte per i calendari di raccolta	l.r. 31/2008, art. 117, comma 3
funzioni relative alle commissioni d'esame e corsi di preparazione per i raccoglitori di tartufi	l.r. 31/2008, art. 121
funzioni relative al riconoscimento delle tartufige controllate e coltivate	l.r. 31/2008, art. 124
predisposizione di programmi di recupero e miglioramento ambientale e forestale, compresa la messa a dimora di piante tartufige	l.r. 31/2008, art. 126
vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle disposizioni sanzionatorie in applicazione di regolamenti comunitari in materia di mercato agricolo comune, in particolare vitivinicolo	l.r. 31/2008, art. 130 quinquies, comma 5
funzioni inerenti il controllo del potenziale produttivo viticolo	l.r. 31/2008, art. 130 septies, comma 5
vigilanza e controllo sul rispetto delle normative in materia di nitrati, fatto salvo quanto di competenza dei comuni	l.r. 31/2008, art. 130 nonies
rilascio del certificato di connessione per l'esercizio dell'attività agrituristica	l.r. 31/2008, art. 152
tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici	l.r. 31/2008, art. 153
funzioni inerenti il controllo delle aziende agrituristiche	l.r. 31/2008, art. 162
funzioni amministrative in materia di usi civici	l.r. 31/2008, artt. 165, ss.
attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei programmi d'azione nitrati e delle linee guida	l.r. 31/2008, art. 130 nonies
AMBIENTE ED ENERGIA	
istruttoria per le concessioni relative a grandi derivazioni	l.r. 26/2003, art. 44, comma 1, lett. h) e r.r. n. 2/2006, art. 7
costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe e approvazione dei relativi progetti di gestione, ai sensi dell'articolo 114 del d.lgs. 152/2006, fatta salva la competenza regionale sulle dighe stabilita dalla lettera h bis), del comma 1, dell'articolo 44	l.r. 26/2003, art. 43, comma 1, lett. a), n. 4)
competenze amministrative in materia di spedizione e destinazione transfrontaliera di rifiuti	l.r. 26/2003, art. 16, comma 1, lett. h bis)
funzioni amministrative relative alla ricerca, alla prospezione e alla concessione per lo sfruttamento di Risorse geotermiche di interesse locale già delegate alla Regione con legge 9 dicembre 1986, n. 896	l.r. 1/2000, art. 2, comma 90, lett. a)

Supplemento n. 28 - Venerdì 10 luglio 2015

Legge regionale 8 luglio 2015 - n. 20
Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I
AMBITO ISTITUZIONALE

Art. 1
(Modifiche all'art. 6 della l.r. 2/2003)

1. All'articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera a) del comma 2 è inserita la seguente:
«a bis) indica, nel rispetto della normativa vigente, l'autorità procedente e l'autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica.»;
- b) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente:
«c bis) reca, in allegato, l'area oggetto dell'intervento nel caso in cui l'accordo di programma comporti variante urbanistico/territoriale.»;
- c) al comma 9 dopo le parole «ed esercita i poteri sostitutivi» sono inserite le seguenti: *«avvalendosi del commissario ad acta di cui al comma 9 ter.»;*
- d) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
«9 bis. Il collegio di vigilanza delibera a maggioranza dei componenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. E' richiesta l'unanimità per approvare modifiche all'accordo di programma.
9 ter. Il collegio di vigilanza, in caso di accertata inattività o inadempienza da parte degli enti locali nel compimento di atti, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere non superiore a sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il collegio di vigilanza, sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta, individuato tra i dipendenti pubblici degli enti sottoscrittori, con oneri a carico dell'ente inadempiente.»;
- e) al comma 10 il terzo periodo è sostituito dal seguente:
«Qualora l'accordo di programma comporti modifiche ai piani territoriali regionali, il Consiglio regionale approva tali modifiche se riguardano piani di sua competenza.»;
- f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10 bis. Qualora l'accordo comporti variante urbanistico/territoriale deve essere pubblicato in forma digitale, nel rispetto dei requisiti definiti dal SIT regionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 11, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).»;
- g) il comma 11.1 è sostituito dal seguente:
«11.1. Qualora l'accordo di programma comporti variante, oltre che al PGT, ad altri piani territoriali o di settore dei soggetti sottoscrittori, il progetto di variante è depositato contestualmente nella segreteria comunale e pubblicato sui siti istituzionali degli enti coinvolti per sessanta giorni consecutivi. Chiunque può prenderne visione e formulare osservazioni entro lo stesso termine. Il progetto di variante è sottoposto, nei casi previsti dalla legge, ad un'unica procedura di valutazione ambientale strategica.»;
- h) dopo il comma 11.1 è inserito il seguente:

«11.1.1. Se l'accordo di programma, per esigenze sopravvenute in fase attuativa, non è eseguito nella sua interezza, può essere dichiarato concluso con voto unanime del collegio di vigilanza nei casi in cui siano stati raggiunti gli obiettivi perseguiti dalle pubbliche amministrazioni sottoscrittrici. Qualora non siano stati raggiunti gli obiettivi perseguiti dalle pubbliche amministrazioni previsti nell'accordo di programma, la variante urbanistico/territoriale derivante dall'accordo di programma decade.».

Art. 2

(Modifiche alla l.r. 10/2003)

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 8 dell'articolo 34 è aggiunto il seguente:

«8 bis. Ai sensi dell'articolo 55 del d.lgs. 446/1997 e dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge recante «Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale e economico» i provvedimenti per la licenza d'esercizio venatorio, di cui al titolo II «caccia e pesca», numero d'ordine 17 della tariffa approvata con d.lgs. 230/1991, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, non sono soggetti al pagamento della tassa in occasione del rilascio della licenza agli interessati.»;

b) i commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 48 sono sostituiti dai seguenti:

«5 bis. L'importo della tassa automobilistica regionale è ridotto fino al 10 per cento, nei limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), se i relativi versamenti sono effettuati con modalità cumulativa. Con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, la Giunta regionale dispone graduazioni dell'agevolazione in ragione del contingente di posizioni aggregate anche attraverso la possibilità di cumulare, su base triennale, la misura della riduzione dell'aliquota d'imposta unitaria.

5 ter. In sede di prima applicazione e fino alla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 5 bis, la tassa automobilistica è ridotta del 10 per cento nel caso di pagamento cumulativo della tassa dovuta per i veicoli, immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 2015, per i quali sia in corso un contratto di locazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), o adibiti ad uso noleggio senza conducente. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità applicative per la fruizione dell'agevolazione.»;

c) il comma 5 quater dell'articolo 48 è abrogato;

d) dopo il comma 2 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. Non sono ammessi pagamenti della tassa automobilistica al di fuori del sistema di riscossione in tempo reale.

2 ter. I pagamenti effettuati tramite il sistema di calcolo automatico della tassa automobilistica per il quale sia sufficiente indicare il numero di targa ovvero il codice identificativo della transazione di pagamento sono considerati regolari qualora il contribuente si sia uniformato alle indicazioni rese disponibili dal sistema medesimo.

2 quater. In considerazione dell'avvio del sistema di riscossione coattiva, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2014, n. 2562, mediante ordinanza ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali, e dei proventi di servizi pubblici contemplati dalla legge 24 dicembre 1908 n. 797, nonché delle tasse sugli affari), per favorire l'allineamento degli archivi regionali della tassa automobilistica con le risultanze dell'archivio nazionale della tassa automobilistica (SGATA) previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle Finanze 418/1998, e del Pubblico Registro Automobilistico, non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per ritardati pagamenti della tassa automobilistica la cui scadenza sia stabilita tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2014, purché il versamento risulti effettuato entro il 31 marzo 2016.

2 quinquies. La regolarizzazione agevolata di cui al comma 2 quater è estesa anche alle posizioni irregolari iscritte a ruolo coattivo e per le quali non siano state adottate misure esecutive mobiliari o immobiliari.

2 sexies. Con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge recante

2 quinquies. La regolarizzazione agevolata di cui al comma 2 quater è estesa anche alle posizioni irregolari iscritte a ruolo coattivo e per le quali non siano state adottate misure esecutive mobiliari o immobiliari.

2 sexies. Con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge recante

«Legge di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale ed economico», vengono definite le modalità attuative di quanto previsto ai commi 2 quater e 2 quinquies del presente articolo.

2 septies. Non si fa luogo al rimborso di somme versate, entro la data di entrata in vigore della legge recante «Legge di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale ed economico», a titolo di regolarizzazione di violazioni per ritardato pagamento della tassa automobilistica.

2 octies. Le disposizioni di cui ai commi da 2 bis a 2 septies sono emanate in armonia con i principi stabiliti dallo statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 212/2000.»;

e) i commi 1 bis e 2 bis dell'articolo 95 sono abrogati.

2. Ai minori introiti quantificati complessivamente in 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2015/2017, conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 48 della l.r. 10/2003, come sostituiti dal comma 1, lett. b), si fa fronte con l'aumento di gettito, stimato in 1 milione di euro per ciascun anno del triennio, derivante dall'ampliamento della base imponibile dovuto all'incremento atteso del numero delle immatricolazioni.

3. Le minori entrate, dovute alla mancata applicazione dei rimborsi di cui all'articolo 49 della l.r. 10/2003, sono compensate dai maggiori introiti derivanti dall'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dello stesso articolo, stimate in ugual misura.

4. A partire dagli esercizi successivi al 2015 sono annualmente aggiornati con legge di approvazione del bilancio i dati relativi alle minori o maggiori entrate di cui agli articoli 48 e 49 della l.r. 10/2003 e gli eventuali scostamenti delle minori rispetto alle maggiori entrate sono ricondotti nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.

Art. 3

(Disciplina dello svolgimento del referendum consultivo comunale e ulteriori modalità della procedura di fusione di comuni mediante incorporazione. Modifiche alla l.r. 29/2006)

1. Alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole: «e dell'articolo 65, secondo comma, dello Statuto regionale» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia»;

b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:

«a) incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo»;

c) dopo il comma 3 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«3.1. Nel caso di incorporazione di comuni, i comuni interessati effettuano il referendum consultivo di cui all'articolo 1, comma 130, quinto periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), prima che i relativi consigli comunali deliberino la richiesta di avvio della procedura per la presentazione del progetto di legge di cui al comma 3.»;

d) dopo il comma 4 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«4 bis. In caso di richiesta di avvio della procedura di cui al comma 3.1, le delibere dei consigli comunali interessati attestano, ai fini della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale, l'effettuazione del referendum secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, ne riportano gli esiti e indicano l'eventuale sussistenza di contenzioso sulla regolarità delle operazioni referendarie o anche sui risultati della votazione. I comuni interessati allegano alla richiesta i verbali di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria, nonché ogni altra documentazione utile ai fini della deliberazione del Consiglio regionale relativa alla possibile assunzione del referendum ai sensi dell'articolo 9 bis.»;

e) dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

«Art. 9 bis
(Referendum consultivo per
l'incorporazione di uno o più comuni
in un comune contiguo)

1. A seguito della presentazione del progetto di legge conseguente alla verifica di cui all'articolo 7, comma 4 bis, il Consiglio regionale delibera, su proposta della commissione consiliare competente, in merito alla possibilità di assumere, in luogo dell'effettuazione del referendum consultivo di cui all'articolo 9 anche con le modalità di cui all'articolo 26 bis della l.r. 34/1983, i referendum già effettuati dai comuni interessati, anche al fine del contenimento della spesa pubblica. In caso di assunzione dei referendum effettuati dai comuni interessati, il Consiglio regionale delibera la non effettuazione del referendum di cui all'articolo 9, fatta salva l'applicazione, ai fini della valutazione dei risultati dei referendum assunti, dei commi 4 e 4 bis del medesimo articolo.

2. Le spese dei referendum consultivi comunali di cui all'articolo 7, comma 4 bis, sono rimborsate dalla Regione, qualora il Consiglio regionale deliberi di assumerli in luogo del referendum di cui all'articolo 9, nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Il referendum di cui all'articolo 7, comma 4 bis, si svolge con le modalità previste dal regolamento comunale, fermo restando quanto segue:

a) l'indizione è effettuata con deliberazione dei consigli comunali interessati;

b) gli uffici preposti sovrintendono alle operazioni elettorali e, in aula aperta al pubblico, procedono allo spoglio dei voti, computano i voti favorevoli e contrari alla proposta, redigono i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione;

c) il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore, il modello del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati, le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative sono stabiliti con decreto del dirigente regionale competente in materia di enti locali.

4. La delibera del Consiglio regionale di assunzione dei referendum consultivi comunali è pubblicata, unitamente ai verbali di proclamazione dei risultati della consultazione, nel Bollettino ufficiale della Regione.»;

f) al comma 1 dell'articolo 10 dopo le parole: «comunica i risultati del referendum regionale consultivo» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 9»;

g) dopo il comma 2 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:

«2 bis. La tempistica di cui all'articolo 7, commi 3 bis e 4, e all'articolo 9, commi 2 e 7, non si applica alle domande di incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5.».

2. È abrogato l'articolo 25, comma 3 bis, della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia. Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni). Le disposizioni dell'articolo 25, comma 3 bis, della l.r. 34/1983 continuano ad applicarsi ai procedimenti di incorporazione di comuni pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Si considerano pendenti le richieste di incorporazione presentate:

a) prima dell'entrata in vigore della presente legge;

b) dopo la data di cui alla lettera a), purché i relativi referendum consultivi comunali risultino effettuati entro la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 2 bis dell'articolo 10 della l.r. 29/2006 si applica anche ai procedimenti di incorporazione di comuni di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 4

(Modifiche all'art. 18 della l.r. 19/2008)

1. All'articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando il rispetto della disciplina statale relativa alla gestione associata obbligatoria tra comuni, i comuni che aderiscono ad un'unione di comuni lombar-

Supplemento n. 28 - Venerdì 10 luglio 2015

da esercitano in gestione associata almeno cinque delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;

- b) al comma 5 dell'articolo 18 dopo le parole «garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune» sono aggiunte le seguenti: «Le sedute del Consiglio dell'unione sono pubbliche.».

**Art. 5
(Modifica alla l.r. 1/2012)**

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) è inserito il seguente:

«Art. 14 bis
(Iscrizione ad albi, registri, elenchi)

1. Tutti i procedimenti di iscrizione su base regionale ad albi, registri ed elenchi comunque denominati, non istituiti o disciplinati da norme statali, diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 6, della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività), il cui esito dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti richiesti da leggi, regolamenti o atti amministrativi a contenuto generale, sono sostituiti da una comunicazione del legale rappresentante dell'impresa, dell'associazione o dell'ente ovvero dell'interessato, all'autorità competente presso cui è istituito l'albo. L'iscrizione agli albi, registri ed elenchi decorre dalla data di invio della comunicazione. Le autorità competenti alla loro tenuta dispongono, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli accertamenti e i controlli a campione sul possesso dei requisiti e adottano gli eventuali provvedimenti di cancellazione.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge recante «Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico» la Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, individua, in base alle segnalazioni delle direzioni interessate, i procedimenti di iscrizione ad albi, registri ed elenchi ai quali non si applica la disciplina di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono efficaci dal giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2.».

**Art. 6
(Modifiche alla l.r. 7/2012)**

1. Alla legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica dell'articolo 51, dopo le parole «delle comunicazioni» sono inserite le seguenti: «e dell'interscambio applicativo»;
- b) al comma 1 dell'articolo 51 le parole «favorendo l'utilizzo di modulistiche compilabili on-line e sistemi di interscambio in cooperazione applicativa» sono sostituite dalle seguenti: «favorendo l'utilizzo di modulistiche condivise e compilabili on-line e servizi informativi interoperabili anche in cooperazione applicativa»;
- c) alla rubrica dell'articolo 52 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in chiave di cooperazione tra le pubbliche amministrazioni»;
- d) al comma 1 dell'articolo 52 le parole «agli artt. 50 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «agli artt. 50, 52 e 68 comma 3» e le parole «adotta determinazioni in ordine alla definizione delle basi di dati regionali da rendere disponibili a cittadini ed imprese in formato aperto» sono sostituite dalle seguenti: «adotta determinazioni in ordine alla individuazione delle basi di dati regionali e del SIREG da rendere disponibili a cittadini ed imprese in formato aperto attraverso il portale regionale open data dedicato»;
- e) dopo il comma 1 dell'art. 52 è inserito il seguente:

«1 bis. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determina i dati consiliari da pubblicare sul portale regionale open data dedicato.»;

- f) il comma 2 dell'articolo 52 è abrogato;
- g) dopo il comma 2 dell'articolo 52 sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. I criteri per l'individuazione degli insiemi di dati da pubblicare in open data devono tenere conto degli obblighi posti dalle norme vigenti e consentire una valutazione dell'utilità delle informazioni per un possibile riutilizzo da parte di cittadini, imprese e associazioni, sia per la semplice consultazione sia per una loro rielaborazione anche per fini commerciali.

2 ter. Al fine di attivare una collaborazione con tutti gli enti lombardi interessati alla diffusione e al riuso di dati aperti, la Giunta regionale mette a disposizione di tutte le amministrazioni il portale regionale open data dedicato, il supporto tecnico e le conoscenze necessarie, allo scopo di realizzare un unico punto di riferimento regionale ove reperire i dati aperti della Lombardia.

2 quater. La Giunta promuove anche lo sviluppo di servizi di interscambio dati tra le amministrazioni pubbliche lombarde e con lo Stato, allo scopo di favorire la circolazione di dati e informazioni utili per migliorare l'efficienza dei servizi pubblici erogati e il monitoraggio degli interventi realizzati sul territorio.»;

- h) dopo l'articolo 52 sono inseriti i seguenti:

«Art. 52 bis
(Riuso dei programmi informatici)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 69 del d.lgs. 82/2005, al fine di favorire la sostenibilità dei processi di innovazione tecnologica, organizzativa e operativa delle pubbliche amministrazioni, promuove il riuso dei programmi informatici di cui le stesse abbiano la disponibilità.

2. A tale scopo la Giunta regionale istituisce il catalogo regionale dei programmi informatici e delle applicazioni tecnologiche realizzati dalle amministrazioni pubbliche disponibili al riuso, contenente la descrizione dei singoli prodotti in termini di funzionalità dichiarate, architettura documentata, tecnologie utilizzate, indipendenza da piattaforme proprietarie, loro livello di riusabilità e possibilità di ulteriore sviluppo.

3. Il catalogo è pubblico.

4. La Giunta regionale consente l'inserimento all'interno del catalogo anche ai programmi informatici e alle applicazioni tecnologiche realizzate e sviluppate da parte di soggetti privati che ne facciano richiesta.

Art. 52 ter
(Interventi per la crescita digitale)

1. La Regione fornisce agli enti locali supporto tecnico-specialistico per la progettazione e lo sviluppo di interventi di digitalizzazione e per l'attuazione del codice dell'amministrazione digitale, in particolare per la predisposizione di bandi di gara per l'acquisizione di servizi e forniture ICT, per la razionalizzazione dei data center, per la gestione del sistema informativo integrato di contabilità e per la gestione del patrimonio informativo.

2. Per realizzare il consolidamento e la razionalizzazione dei data center pubblici lombardi, il data center della Regione è a disposizione degli enti locali e di altri soggetti pubblici sulla base di specifici accordi.

Art. 52 quater
(Ecosistemi digitali della Lombardia)

1. La Giunta regionale, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di ecosistemi digitali, definisce linee guida per operatori pubblici e privati.»;

- i) il comma 2 dell'articolo 53 è abrogato;
- j) la lettera c) del comma 10 dell'articolo 55 è abrogata.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle modifiche apportate alla l.r. 7/2012 dal comma 1, previsti in 950.000,00 euro per l'anno 2015, si fa fronte con le risorse stanziata alla missione 1 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo», programma 08 «Statistica e sistemi informativi» - Titolo II «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.

3. A decorrere dagli esercizi successivi al 2015 alle spese di cui al comma 2 si provvede con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione.

Art. 7
(Modifiche all'art. 2 della l.r. 18/2012)

1. All'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 8 bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
« fatto salvo quanto previsto dal comma 8 ter per le sole variazioni di bilancio.»;
- b) il comma 8 ter è sostituito dal seguente:

«8 ter. I pareri relativi alle proposte di legge recanti variazioni di bilancio sono resi entro tre giorni lavorativi dalla trasmissione ai revisori da parte della Giunta regionale e comunque, se inerenti a proposte di iniziativa consiliare, entro il termine indicato dalle commissioni consiliari alla stessa Giunta regionale per la trasmissione della relazione tecnica. Decorso inutilmente il termine, il parere s'intende espresso in senso positivo.»

Art. 8
(Modifica all'art. 16 della l.r. 19/2014)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 (Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale) sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. Al fine di valorizzare e potenziare l'attrattività dei territori lombardi nel semestre dell'evento Expo Milano 2015 la Regione promuove strumenti di programmazione negoziata per sostenere progetti territoriali espressione del partenariato locale promosso di norma da camere di commercio, province, città metropolitana e comuni capoluogo.

3 ter. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 3 bis quantificati in 3.100.000,00, euro si fa fronte per l'anno 2015 con l'incremento di risorse di pari importo della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», programma 01 «Industria PMI e Artigianato» - Titolo I «Spese correnti» e corrispondente riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 1 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo», programma 07 «Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile» - Titolo I «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2015-2017.»

Art. 9
(Spese di gestione dei fondi conferiti a società regionali)

1. Per la semplificazione dei processi contabili connessi all'attuazione dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regionali che prevedono l'imputazione delle spese di gestione a carico dei fondi conferiti a società del sistema regionale di cui all'Allegato A1, Sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - collegato 2007).

2. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare le disposizioni di dettaglio e ad attuare le variazioni di bilancio necessarie al riordino dei relativi procedimenti amministrativi, anche in deroga agli atti convenzionali in essere.

Art. 10
(Cessione di crediti)

1. La Giunta regionale, in relazione ai propri fabbisogni finanziari, al fine di anticipare flussi di entrate, è autorizzata a cedere propri crediti, certi, liquidi ed esigibili, alle società di cui all'Allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006.

2. La Giunta regionale definisce, con apposita deliberazione, criteri e modalità operative dell'operazione di cessione.

Art. 11
(Modifiche alla l.r. 50/1986)

1. Alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 50 (Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione e la partecipazio-

zione della Regione ad associazioni, fondazioni e comitati) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 1 e 2 dell'articolo 7 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il patronato, il patrocinio, la partecipazione della Regione a comitati d'onore o altre forme di onorificenza che non comportano impegni di spesa per la Regione stessa sono richiesti dai promotori delle iniziative e delle manifestazioni di rilievo regionale di cui all'articolo 5, siano essi soggetti profit o non profit, con istanza motivata da presentare al Presidente della Giunta regionale, agli assessori o ai sottosegretari competenti per materia e possono essere concessi dallo stesso Presidente, dagli assessori o dai sottosegretari competenti per materia.

2. La Giunta regionale può inoltre disporre il conferimento di diplomi d'onore, targhe, coppe o altri premi non in denaro.»

- b) il comma 3 dell'articolo 7 è abrogato;

- c) il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni degli articoli 7 e 8 sono estese a favore di iniziative, manifestazioni, esposizioni e mostre di rilievo regionale, nazionale e internazionale, che non godano di altri contributi regionali e che rientrino nelle finalità di cui alla presente legge.»

Art. 12
(Modifiche all'art. 26 bis della l.r. 34/1983)

1. All'articolo 26 bis della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al quarto periodo del comma 5, le parole «in ogni comune» sono soppresse e dopo le parole: «sono sorteggiate» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi del regolamento di cui al comma 7.»;

- b) al quinto periodo del comma 5, le parole «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento»;

- c) al comma 7, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b bis) la procedura e le modalità di effettuazione del sorteggio di cui al comma 5.»;

- d) al comma 7, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e bis) fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 8, le modalità di trasmissione dei risultati delle votazioni.»;

- e) al comma 8, al secondo periodo, la parola «e» è sostituita dalla seguente: «o».

Art. 13
(Modifiche all'art. 2 della l.r. 20/2013)

1. All'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 20 (Legge di stabilità 2014) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole «dal 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 giugno 2018»;

- b) al comma 4 le parole «2014» e «2014/2016» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «2018» e «2018/2020».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della l.r. 20/2013, come modificato dal comma 1, si fa fronte, per gli esercizi dal 2015 al 2017, tramite riduzione rispettivamente dell'importo di 3 milioni di euro della disponibilità di competenza e di cassa della missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 3 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato».

Art. 14
(Abrogazione delle leggi regionali 64/1989 e 77/1989)

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

- a) legge regionale 27 novembre 1989, n. 64 (Contributo annuale della Regione Lombardia al Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale);

- b) legge regionale 22 dicembre 1989, n. 77 (Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle «etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi»).

**TITOLO II
AMBITO ECONOMICO
Art. 15
(Modifiche alla l.r. 24/2006)**

1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente:

«c) estendere l'obbligo di installare, entro il 31 dicembre 2016, sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti, definendo i criteri e le modalità per riconoscere i casi in cui l'installazione non sia tecnicamente possibile o efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);»;

b) dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 24 è aggiunta la seguente:

«b bis) le prescrizioni da rispettare in caso di sostituzione del generatore di calore e di ristrutturazione o di nuova installazione dell'impianto termico.».

**Art. 16
(Modifiche alla l.r. 31/2008 e alla l.r. 10/2003 - relative disposizioni transitorie)**

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 144 è sostituito dal seguente:

«Art. 144
(Licenze di pesca)

1. L'esercizio della pesca nelle acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di una delle seguenti licenze:

- a) licenza di tipo A, di durata decennale, per la pesca professionale;
- b) licenza di tipo B, di durata annuale, per la pesca dilettantistica.

2. Per le licenze di cui al comma 1 è dovuta una tassa annuale di concessione nella misura indicata nel Titolo II della Tabella A della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali).

3. La licenza di pesca di tipo A è costituita da un tessero rilasciato dalla Città metropolitana di Milano e dalla Provincia di Sondrio per i territori di rispettiva competenza e dalla Regione per la restante parte del territorio, secondo un modello predisposto dalla competente struttura regionale. Possono ottenere la licenza soltanto coloro i quali abbiano superato l'esame di idoneità all'esercizio della pesca professionale al termine di un corso di formazione organizzato dalle province secondo apposito programma anch'esso predisposto dalla competente struttura regionale. La validità della licenza è condizionata al versamento annuale della tassa di concessione.

4. La licenza di pesca di tipo B è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento.

5. È fatta salva la validità delle licenze di pesca rilasciate da altre Regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano.

6. Sono esonerati dal possesso della licenza di pesca di tipo B i residenti nel territorio italiano di età inferiore a diciotto anni o superiore a sessantacinque e i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che esercitino la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.»;

b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 147 è sostituita dalla seguente:

«a) sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 150,00 per chi esercita la pesca professionale senza licenza in corso di validità.»;

c) le lettere f) ed f bis) del comma 2 dell'articolo 149 sono soppresse.

2. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 dell'articolo 34 è abrogato;

b) al Titolo II della Tabella A, in corrispondenza del numero d'ordine 18:

1. le parole riportate nella colonna «Indicazione degli atti soggetti a tassa» da «Licenza per la pesca nelle acque interne» a «secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti del Consiglio Regionale. Omissis...» sono sostituite dalle seguenti:

«Licenze per la pesca nelle acque interne:

tipo A: licenza per la pesca professionale;

tipo B: licenza per la pesca dilettantistica.»;

2. l'importo riportato nelle colonne «Tassa di rilascio» e «Tassa annuale» è sostituito dal seguente: «45,00» per la licenza di tipo A e dal seguente: «23,00» per la licenza di tipo B.

3. Le licenze di pesca di tipo A rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla scadenza, purché, a decorrere dal primo rinnovo del versamento della relativa tassa annuale di concessione, si corrisponda l'importo indicato nel Titolo II della Tabella A della l.r. 10/2003.

4. Le licenze di pesca di tipo B rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla scadenza della relativa tassa annuale di concessione. Dopo tale data, le suddette licenze sono costituite dalla ricevuta di versamento della relativa tassa di concessione secondo l'importo indicato nel Titolo II della Tabella A della l.r. 10/2003.

5. Le licenze di pesca di tipo D rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla scadenza.

**Art. 17
(Modifiche alla l.r. 6/2010)**

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'articolo 22 le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6 bis»;

b) al comma 6 dell'articolo 27, dopo le parole «in forma itinerante» sono aggiunte le seguenti: «di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 22» e le parole «e con la confisca delle attrezzature e della merce» sono soppresse;

c) dopo il comma 6 dell'articolo 27 è aggiunto il seguente:

«6 bis. Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 22, commi 4 e 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.»;

d) alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 85 le parole «il rilascio delle autorizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «l'adozione dei provvedimenti relativi»;

e) il comma 1 dell'articolo 95 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti può essere sospeso con le modalità individuate dalla Giunta regionale per un periodo non superiore a dodici mesi prorogabili di ulteriori dodici mesi solo per documentati motivi, che devono essere comunicati al comune prima del termine dell'originaria scadenza.»;

f) il comma 2 dell'articolo 95 è sostituito dal seguente:

«2. Nelle more dell'approvazione del provvedimento di Giunta regionale di cui al comma 1, l'esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti può essere sospeso per un periodo non superiore a dodici mesi, previa autorizzazione del comune rilasciata su motivata richiesta del titolare.»;

g) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 100 le parole «non autorizzata» sono soppresse e dopo le parole «dell'impianto» sono aggiunte le seguenti: «con modalità non conformi a quanto previsto dal provvedimento di cui all'articolo 95, comma 1».

Art. 18
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 8 luglio 2015

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/741 del 30 giugno 2015)

Supplemento n. 28 - Venerdì 10 luglio 2015

**Regolamento regionale 7 luglio 2015 - n. 5
Regolamento regionale relativo alle modalità organizzative
dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza istituito
ai sensi della legge regionale 30 marzo 2009, n. 6**LA GIUNTA REGIONALE
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA REGIONE
emana

il seguente regolamento regionale:

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza), definisce:

- a) le modalità organizzative dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e di avvalimento delle strutture della Giunta regionale;
- b) la composizione e la durata della Commissione consultiva.

2. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Garante», nell'esclusivo interesse dei minori, coopera e raccorda la propria attività con il Garante nazionale e con i Garanti di altre Regioni e promuove il dialogo tra le istituzioni pubbliche e private, il terzo settore, le famiglie, comunque esercitando le funzioni previste all'articolo 2 della l.r. 6/2009.

**Art. 2
(Struttura organizzativa)**

1. Il Garante dispone di un ufficio presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. n. 6/2009.

2. Il Garante, per l'adempimento delle sue funzioni, può avvalersi delle strutture individuate con appositi provvedimenti della Giunta regionale e, al fine di garantire idonei orari di apertura e spazi di ricevimento, può altresì avvalersi, previa intesa con la stessa Giunta regionale, delle sedi regionali decentrate e degli enti del sistema regionale.

**Art. 3
(Commissione consultiva)**

1. La Commissione consultiva:

- esprime pareri e formula proposte al Garante per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
- promuove la piena applicazione dei diritti previsti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 25 maggio 1991, n. 176;
- partecipa alla predisposizione del Piano annuale degli interventi e delle priorità sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi dei minori;
- collabora, nell'ambito dell'attività di vigilanza del Garante, alla formulazione di pareri e proposte sugli atti di indirizzo e di programmazione della Regione e degli Enti locali.

2. La Commissione consultiva dell'Ufficio del Garante è composta da:

- a) un rappresentante dei Tribunali per i minorenni e un rappresentante del Tribunale ordinario, previa intesa con i medesimi Tribunali;
- b) un rappresentante della Procura della Repubblica per i minorenni, previa intesa con la medesima Procura;
- c) due rappresentanti designati dall'ANCI;
- d) sette rappresentanti delle associazioni del terzo settore che operano nell'ambito della promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui cinque designati dalle associazioni maggiormente rappresentative e due designati dal Garante;
- e) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia.

3. Sono membri di diritto della Commissione consultiva di cui al comma 1 l'Assessore competente per materia e due consiglieri designati dal Consiglio regionale, con garanzia di partecipazione della minoranza. I componenti designati in seno alla Commissione durano in carica sino alla scadenza del mandato

del Garante e partecipano a titolo gratuito. La Commissione è presieduta dal Garante.

4. Ai lavori della Commissione consultiva possono partecipare esterni invitati in relazione a specifiche tematiche oggetto di trattazione anche con riferimento a rappresentanti degli ordini e collegi professionali.

5. La Commissione consultiva promuove adeguate forme di concreto coinvolgimento e di partecipazione dei bambini e dei ragazzi minorenni, anche in relazione ai processi di protezione e tutela che li riguardano, attraverso l'utilizzo di appropriati e innovativi strumenti e canali di ascolto da realizzare, nell'ambito di specifiche attività progettuali, in collaborazione con gli enti che si occupano di minori.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia

Milano, 7 luglio 2015

Roberto Maroni

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 17 giugno 2015 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. X/3797 del 3 luglio 2015)